

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, MODELLO AD-1, PER L'ANNO D'IMPOSTA 2009

1. GENERALITÀ

La dichiarazione di consumo deve essere presentata dai soggetti obbligati di cui all'art. 53, commi 1 e 2, del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, solo con riguardo ai quadri "A", "G" e "H", i soggetti di cui all'art. 53-bis del medesimo testo unico, potranno fornire i dati relativi all'energia elettrica prodotta e immessa nella rete di trasmissione o distribuzione, ovvero per fornire i dati riepilogativi dell'energia elettrica trasportata.

Ciascuno dei suddetti soggetti è identificato da un "Codice Ditta" di 9 caratteri attribuito dal competente Ufficio.

Nel caso di impianto a cui siano stati assegnati due codici ditta (officina di produzione e officina di acquisto), dovrà essere indicato in dichiarazione il codice ditta dell'officina di produzione.

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità", in vigore dal 1° giugno 2007, è stata armonizzata l'imposizione sull'energia elettrica che, pur mantenendo la natura di tassazione al consumo, rientra tra le accise armonizzate in ambito comunitario.

Chiarimenti sulle novità introdotte nella disciplina fiscale sull'energia elettrica dal citato decreto legislativo n. 26/2007 e, in particolare, riguardo all'applicazione dei regimi agevolativi, agli adempimenti dei soggetti obbligati e degli operatori attivi nel mercato elettrico, sono stati forniti con le circolari n. 17/D del 28 maggio 2007, n. 37/D del 28 dicembre 2007 e n. 32/D del 5 agosto 2008.

Il modello di dichiarazione si compone delle seguenti sezioni:

- un frontespizio
- un prospetto per i contatori dedicati alla produzione e ai consumi propri
- un prospetto per l'energia elettrica ceduta e ricevuta verso e da altre officine o reti per il trasporto e distribuzione
- un prospetto per l'energia elettrica fornita a consumatori finali
- dodici prospetti mensili per il riepilogo dei consumi di energia elettrica (per usi propri e/o commerciali), con il dettaglio dei vari usi (fuori campo, esenti e assoggettati)
- prospetto delle rettifiche di fatturazione
- tre prospetti per la liquidazione dell'accisa, dell'addizionale locale D.L. 511/88 e dell'addizionale erariale D.L. 332/89 (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti)

- tre prospetti per il riepilogo e saldo dell'accisa, dell'addizionale locale D.L. 511/88 e dell'addizionale erariale D.L. 332/89 (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti), contenenti anche gli importi dei ratei mensili in acconto, per i soli tributi diretti all'erario
- tre prospetti di dettaglio dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune
- un Allegato, concernente l'elenco dei clienti agevolati.

Nel caso in cui il soggetto dichiarante riveste la qualifica di venditore che fornisce l'energia elettrica in più province, andranno prodotti per ciascuna delle province interessate i seguenti prospetti:

- energia elettrica consumata in proprio e distribuita
- rettifiche di fatturazione
- liquidazione dell'accisa
- riepilogo e saldo dell'accisa
- liquidazione dell'addizionale comunale e provinciale – D.L. 511/88
- riepilogo e saldo dell'addizionale comunale e provinciale – D.L. 511/88
- liquidazione dell'addizionale erariale – D.L. 332/89 (recuperi relativi ad anni precedenti)
- riepilogo e saldo dell'addizionale erariale – D.L. 332/89 (recuperi relativi ad anni precedenti)
- i tre prospetti di dettaglio dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune
- l'elenco dei clienti agevolati.

Nel caso in cui l'energia elettrica è fornita o consumata in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

2. FRONTESPIZIO

Il frontespizio contiene i dati identificativi della dichiarazione di consumo.

Come Ufficio vanno indicate la denominazione e la sede dell'Ufficio delle Dogane che ha rilasciato il "Codice Ditta".

Nei dati relativi al dichiarante vanno indicati:

- il tipo di soggetto dichiarante, barrando la casella "Soggetto obbligato" o "Altro soggetto", in relazione all'attività svolta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 53 (soggetti obbligati al pagamento dell'accisa), ovvero dall'articolo 53-bis (soggetti non obbligati al pagamento dell'accisa, ma tenuti all'adempimento della dichiarazione riepilogativa), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504
- il "Codice Ditta" identificativo (i primi 4 caratteri alfanumerici "IT00" sono prestampati, pertanto devono essere inseriti i rimanenti 9 caratteri)
- la denominazione della ditta esercente l'attività tenuta all'adempimento della dichiarazione

- l'ubicazione (comune e indirizzo) dell'officina o la sede del soggetto obbligato ovvero della rete di distribuzione

Come periodo è prestampato l'anno di imposta 2009.

Va infine indicata l'ubicazione (comune e indirizzo) della sede presso cui la ditta conserva le contabilità.

3. ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA E CONSUMATA

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica prodotti o consumati per usi propri, rilevabili esclusivamente dalle letture dei contatori. Per ciascun contatore devono essere riportati i seguenti dati:

- numero di matricola
- lettura attuale (rilevata al termine dell'anno 2009)
- lettura precedente (rilevata all'inizio dell'anno 2009)
- differenza di letture
- costante di lettura
- quantità di energia elettrica in chilowattora (valore non negativo)

Le letture devono comprendere tutte le cifre intere del contatore, compresi gli eventuali zeri non significativi e – se presenti – le prime tre cifre decimali. Il numero di cifre intere del contatore consente di individuarne il passaggio per lo zero nel corso dell'anno 2009. Deve essere, comunque, sempre fatto riferimento alle letture riportate nell'apposito registro dei contatori.

La costante di lettura, se non intera, deve comprendere le prime due cifre decimali.

I chilowattora di energia elettrica devono essere arrotondati all'unità.

Per le stazioni di misura costituite da due contatori monofase (inserzione Aron), nel caso in cui uno dei due contatori contabilizzi un valore di chilowattora negativo, la stazione di misura va identificata con il solo contatore che contabilizza un numero di chilowattora positivo, indicando la matricola di quest'ultimo e i chilowattora come differenza tra quelli misurati dai due strumenti. Le letture, la differenza e la costante non vanno dichiarate.

I contatori devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "A": contatori dedicati esclusivamente alla produzione di energia elettrica in officina. In caso di assenza di produzione, tutta l'energia elettrica acquistata deve essere indicata nel quadro "H"
- quadro "B": contatori totalizzatori per la misura totale di energia elettrica impiegata sia in usi esenti da imposta o addizionale ovvero non soggetti che in usi soggetti. La discriminazione è fatta su base forfetaria se le utilizzazioni sono derivate da circuito unico,

ovvero per differenza se le utenze sono alimentate con circuiti separati, almeno uno dei quali munito di misuratore in sottolettura

- quadro “C”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da accisa
- quadro “D”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente esente da addizionale della accisa
- quadro “E”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente assoggettata ad accisa
- quadro “F”: contatori di usi propri la cui energia elettrica contabilizzata è interamente assoggettata ad addizionale della accisa

Per maggior chiarezza si sottolinea che i quadri “C”, “D”, “E” e “F” non possono contenere contatori di usi tassati cui sia stata riconosciuta una percentuale di esenzione o contatori di usi esenti di cui sia stata stabilita una percentuale tassata: detti contatori vanno tutti dichiarati nel quadro “B”.

Si precisa inoltre che ciascun contatore di usi propri non promiscui dovrà essere dichiarato tanto su uno dei quadri “C” o “E”, per la accisa, quanto su uno dei quadri “D” o “F”, per l’addizionale della accisa.

Per le officine elettriche in cui i contatori di produzione rilevano anche i consumi, le letture dei contatori andranno indicate, oltre che nel quadro “A” della produzione, anche nei quadri dei consumi propri secondo le modalità appena descritte.

I quantitativi di energia elettrica consumati in proprio, ma non rilevabili direttamente a contatore, vanno dichiarati nei successivi quadri di riepilogo dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita – insieme ai consumi desunti dai contatori – nella colonna degli usi propri.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro.

4. ENERGIA ELETTRICA CEDUTA, RICEVUTA E PERDITE

Vanno indicati i quantitativi di energia elettrica scambiati, nelle varie modalità, tra officine elettriche e/o elettrodotti, o forniti al consumo.

I quadri “G” ed “H” sono riservati alle officine elettriche di produzione o di acquisto ed alle reti di trasporto o distribuzione dell’energia elettrica: negli stessi vanno indicate le quantità di energia elettrica scambiate fisicamente. In più le aziende distributrici dovranno dichiarare, nel quadro “G”, la quantità di energia elettrica distribuita per conto di ogni soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, con l’indicazione del relativo codice ditta.

Il quadro “I” è, invece, riservato ai soggetti che fatturano l’energia elettrica ai consumatori finali. Il venditore compila il quadro “I”, indicando il codice ditta dell’azienda distributrice

che distribuisce l'energia per suo conto (o delle aziende distributrici che distribuiscono l'energia per suo conto, ciascuna per la propria quantità).

In riferimento ai quadri "G" e "H", se un contatore è stato dedicato, per l'intero anno 2009, alla cessione (o ricezione) di energia elettrica verso (o da) un'unica officina o rete di trasporto e distribuzione – individuata dal "Codice Ditta" – e con un'unica tipologia di cessione (o ricezione), lo stesso va riportato nel quadro con i medesimi dati richiesti per i contatori di produzione e usi propri, aggiungendo per ciascun contatore:

- tipologia di cessione (quadro "G") indicando una delle seguenti lettere:
 - "A" cessione a consorziati/consociati
 - "B" scambio o vettoriamento
 - "C" cessione ad altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione

La tipologia di cessione "D", per la quale non è prevista l'indicazione di contatori, è utilizzata dalle aziende distributrici per indicare le quantità di energia elettrica distribuita per conto dei soggetti che fatturano ai consumatori finali, in tale caso vanno indicati i codici ditta dei venditori e le rispettive quantità di energia elettrica distribuita.

- tipologia di ricezione (quadro "H") indicando una delle seguenti lettere:
 - "E" ricezione da consorziati/consociati
 - "F" scambio o vettoriamento
 - "G" ricezione da altra officina elettrica o rete di trasporto/distribuzione
- "Codice Ditta" dell'officina a cui viene ceduta fisicamente l'energia elettrica (quadro "G") o dalla quale si riceve fisicamente energia elettrica (quadro "H"). Solo nel caso della energia elettrica distribuita per conto terzi (tipologia di cessione "D"), il codice ditta è riferito al venditore per il quale l'energia elettrica è stata distribuita.

Gli altri quantitativi di energia elettrica ceduti (o ricevuti) alle varie tipologie di cessione (o ricezione) verso (o da) altre officine/reti, non ricadenti nel caso precedente, vanno dichiarati negli stessi quadri, omettendo i dati riguardanti i contatori e indicando esclusivamente:

- tipologia di cessione (o di ricezione) indicando la corrispondente lettera prevista
- "Codice Ditta" dell'officina o della rete di trasporto e distribuzione destinataria (o fornitrice) dell'energia elettrica, tranne che per la tipologia di cessione "D" del quadro "G", per la quale va indicato il codice ditta del venditore per conto del quale l'energia elettrica è stata distribuita
- quantità di energia elettrica ceduta (o ricevuta) in chilowattora (valore non negativo). Nel trascrivere dette informazioni ciascuna colonna deve contenere l'energia elettrica ceduta (o ricevuta) nell'anno 2009 verso (o da) una sola officina o rete e per una sola tipologia di cessione (o ricezione).

In riferimento al quadro "I", lo stesso deve essere compilato esattamente come i quantitativi di energia elettrica del quadro "H" ricevuti senza contatore. Si ribadisce che i venditori devono indicare la sola energia elettrica fornita ai propri clienti che non fanno dichiarazione (consumatori finali), distinguendo le quantità fornite attraverso ogni azienda distributtrice mediante l'indicazione del corrispondente codice ditta.

Vanno infine riportati i quantitativi di energia elettrica ceduti (e ricevuti) in rete a (e da) altri Stati, nonché le perdite definite come somma dell'energia prodotta e dell'energia acquistata, diminuita dell'energia consumata in proprio e dell'energia distribuita.

Per ciascuno dei quadri andrà indicato il totale dei chilowattora come somma di tutti i contatori del quadro (ove presenti) e di tutte le quantità non rilevabili da contatore.

5. ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA IN PROPRIO E DISTRIBUITA

Devono essere riportati i quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, distinti per tipologia di consumo, utilizzando i quadri "J", "L", "L-Bis", "M", rispettivamente per i quantitativi non sottoposti (quadro J), esenti in base alla normativa vigente fino al 31/05/2007 (quadro L – per eventuali recuperi relativi ad anni precedenti), esenti in base alla normativa vigente dal 1/6/2007 (quadro L-Bis), o assoggettati ad accisa (quadro M); nonché utilizzando i quadri "N" e "O", rispettivamente per indicare i consumi esenti o assoggettati ad addizionale dell'accisa.

Devono essere compilati dodici prospetti con i riepiloghi mensili dei consumi. La compilazione dei prospetti mensili aventi tutti i consumi nulli può essere omessa.

Nella colonna dei consumi per usi propri vanno riportati sia i quantitativi di energia elettrica misurati direttamente da contatore (vedi paragrafo 3), sia quelli non rilevabili a contatore, ma calcolati a partire dai contatori totalizzatori per usi promiscui, per differenza o a forfait.

I venditori, oltre ai quantitativi di chilowattora fatturati, devono dichiarare il numero delle utenze attive per ciascuna tipologia di utilizzo o esenzione.

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andranno prodotti i prospetti mensili per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita (o consumata) in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

I consumi devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "J": consumi non sottoposti ad accisa, successivi al 31 maggio 2007, nei casi previsti dal decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, articolo 52, comma 2, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
- quadro "L": consumi esenti da imposta erariale, precedenti al 1 giugno 2007, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
- quadro "L-Bis": consumi esenti da accisa, successivi al 31 maggio 2007, nei casi previsti dal decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, articolo 52, comma 3, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
- quadro "M": consumi assoggettati ad accisa, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni si fa distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, ancorché l'aliquota dell'imposta sia unica
- quadro "N": consumi esenti da addizionale

- quadro “O”: consumi assoggettati ad addizionale, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Per le abitazioni, oltre alla distinzione tra residenza anagrafica e seconde case, i consumi vanno ripartiti a seconda che il versamento dell’addizionale sia diretto al comune (utenze fino a 200 kW) o all’erario (utenze oltre 200 kW). Per i locali e luoghi diversi dalle abitazioni i consumi sono distinti a seconda che il versamento dell’addizionale sia diretto alla provincia o all’erario. Si ricorda che l’addizionale è versata dai venditori direttamente agli Enti Locali per le sole forniture con potenza disponibile fino a 200 chilowatt, mentre nelle province autonome di Trento e Bolzano tutti i versamenti della medesima addizionale sono diretti agli Enti Locali.

Le somme dei dodici prospetti mensili, rigo per rigo, dei quantitativi di energia elettrica consumati per usi propri e distribuiti per usi commerciali, compresi nei quadri “M” e “O”, vanno riportate nei successivi quadri di liquidazione delle imposte secondo le indicazioni fornite negli stessi.

Rientrano tra i quantitativi da dichiarare, ma solo nel caso che non vengano dichiarati a parte nell’apposito quadro “K”, eventuali rettifiche di fatturazione (con il segno negativo se a credito degli utenti) e i consumi accertati in occasione della scoperta di sottrazioni fraudolente, per la sola quota parte imputabile all’anno 2009, con le stesse distinzioni previste per i consumi ordinari.

6. RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione è riservato ai soggetti che fatturano l’energia elettrica ai consumatori finali.

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita in una sola provincia, l’indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

Il prospetto delle rettifiche di fatturazione, riguarda i soli usi assoggettati ad accisa o alle addizionali, riproponendo la stessa suddivisione dei consumi in funzione della tipologia di utilizzo, già vista per i rispettivi quadri del prospetto di riepilogo dell’energia elettrica consumata in proprio e distribuita. Come ulteriore dettaglio, è prevista la distinzione tra rettifiche “in addebito” e rettifiche “in accredito”.

Per ciascuna voce di addebito o accredito vanno trascritte la quantità oggetto della rettifica, l’aliquota applicata e l’importo risultante dal prodotto della quantità per l’aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per ogni tipologia di utilizzo vanno quindi sommati tutti gli importi in addebito e sottratti tutti gli importi in accredito: il valore così determinato, con l’eventuale segno negativo, andrà riportato nella colonna “totale” corrispondente alla tipologia di utilizzo.

Gli importi totali delle rettifiche di fatturazione, tanto per l’accisa, quanto per l’addizionale, vanno infine riportati – con l’eventuale segno negativo – nei rispettivi quadri di liquidazione.

Si precisa che le differenze di importo, che si dovessero riscontrare tra i totali ottenuti mediante le modalità di calcolo sopra descritte ed i corrispondenti importi rilevabili dalla somma algebrica delle singole rettifiche effettuate (sommatoria che risente gli effetti dei molteplici arrotondamenti operati), andrà riportata nell'apposito rigo "arrotondamenti" previsto nei prospetti di liquidazione, previo somma algebrica con l'eventuale differenza che si dovesse riscontrare, per le stesse motivazioni, nella compilazione di tali prospetti.

7. LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

I prospetti di liquidazione delle imposte sono distinti per l'accisa (quadro "P"), l'addizionale locale D.L. 511/88 (quadro "R") e l'addizionale erariale D.L. 332/89 (quadro "T") (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti).

Nel caso di energia elettrica fornita in più province, andrà prodotto un prospetto per ciascuna delle province interessate, indicando obbligatoriamente in ciascuno dei prospetti la provincia (mediante la sigla automobilistica o la denominazione). Nel caso di energia elettrica fornita (o consumata) in una sola provincia, l'indicazione della stessa rimane comunque obbligatoria.

I quadri presenti nei prospetti, dedicati all'accisa e alle addizionali dell'accisa, sono ulteriormente suddivisi nei rispettivi capitoli erariali di imputazione o destinatari dei versamenti, e consentono di determinare, a partire dai consumi dichiarati nel riepilogo dell'energia elettrica consumata in proprio e distribuita, i relativi importi dovuti.

Nelle colonne dei consumi vanno riportati, con riferimento ai quadri di energia elettrica consumata in proprio e distribuita indicati rigo per rigo, i quantitativi di energia elettrica assoggettati all'accisa ed all'addizionale; per ogni quantitativo va quindi indicata la relativa aliquota impositiva. In caso di una o più variazioni delle aliquote impositive nel corso dell'anno, si utilizzeranno per i soli righe interessati due o più colonne di consumi e aliquote, ripartendo i consumi per ciascuna aliquota utilizzata; la somma dei consumi indicati sul rigo deve coincidere con i chilowattora (sommatoria delle dodici mensilità) dichiarati nel rigo di riferimento del quadro di energia elettrica consumata in proprio e distribuita.

L'imposta di ciascun rigo deve coincidere con il prodotto dei consumi per la relativa aliquota, arrotondato alla seconda cifra decimale.

I venditori di energia elettrica ai consumatori finali, oltre ai righe relativi ai consumi, devono trascrivere, negli appositi righe previsti per ciascun capitolo erariale di imputazione o destinatario dei versamenti, gli importi delle rettifiche di fatturazione ordinarie e delle rettifiche di fatturazione per frodi anno corrente, desunte dal quadro "K", nonché gli importi delle rettifiche di fatturazione per frodi anni precedenti, con il relativo segno (negativo, se le rettifiche a credito degli utenti superano quelle a debito).

Si ribadisce che, al fine di far corrispondere il totale della colonna dell'imposta dei quadri di liquidazione con il totale dell'imposta fatturata agli utenti e risultante dalle fatture, deve essere indicato nel rigo "arrotondamenti" l'eventuale differenza tra i due valori, determinatasi in conseguenza degli arrotondamenti effettuati nelle fatture.

Qualora l'importo dell'imposta complessivamente fatturata sia inferiore rispetto a quello derivante dal calcolo matematico della somma dei prodotti dei consumi per le corrispondenti aliquote, la differenza deve essere indicata con il segno negativo.

È inoltre presente, per ciascun capitolo erariale di imputazione o destinatario dei versamenti, un rigo "Tipologia di utilizzo non prevista nel riepilogo dei consumi", nel quale vanno riportate le fatturazioni di anni precedenti, relative a tipologie di utilizzo non più vigenti, diverse da quelle previste nel riepilogo.

I dati devono essere riportati nei singoli quadri secondo le seguenti modalità:

- quadro "P": consumi assoggettati ad accisa
 - capitolo 1411/01: consumi, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, la cui imposta va versata direttamente all'erario. Solo per le province appartenenti alla Sicilia questa parte del prospetto non deve essere compilata, perché il 100% dell'imposta è versata alla regione. Per le province appartenenti alla Sardegna vanno inseriti i quantitativi di energia elettrica assoggettati all'accisa e la corrispondente aliquota, mentre il valore dell'imposta deve essere corrispondente alla quota percentuale destinata all'erario (10%). I consumi da indicare sono quelli desunti dal quadro "M"
 - versamenti alla regione: questa parte del prospetto deve essere compilata solo per i consumi nelle province appartenenti alla Sicilia e alla Sardegna. I consumi da indicare sono sempre quelli desunti dal quadro "M", anche le corrispondenti aliquote devono essere indicate per intero e, per le province appartenenti alla Sicilia, l'imposta corrisponderà al prodotto dei consumi per l'aliquota, mentre per le province appartenenti alla Sardegna, l'imposta da indicare deve essere la quota percentuale destinata alla regione (90%).
- quadro "R": consumi assoggettati all'addizionale locale D.L. 511/88
 - capitolo 1411/02: consumi fatturati dai venditori per forniture con potenza superiore a 200 chilowatt e consumi dichiarati da officine elettriche di produzione o di acquisto per uso proprio, esclusi i consumi nelle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare, distinti tra abitazioni e locali e luoghi diversi dalle abitazioni, sono desunti dal quadro "O"
 - versamenti ai comuni: consumi nelle abitazioni fatturati dai venditori per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nelle abitazioni delle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro "O"
 - versamenti alla provincia: consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni fatturati dai venditori per forniture con potenza fino a 200 chilowatt e consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni delle province autonome di Trento e Bolzano. I consumi da indicare sono desunti dal quadro "O"
 - capitolo 1415/02: recupero di addizionale ai sensi dell'articolo 52 comma 3 lettera "e" del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, per fatturazioni relative ad anni precedenti
- quadro "T": consumi assoggettati all'addizionale erariale D.L. 332/89
 - capitolo 1411/03: recupero di consumi nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per fatturazioni relative ad anni precedenti

- capitolo 1415/01: recupero di addizionale ai sensi dell'articolo 52 comma 3 lettera "e" del Decreto Legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, per fatturazioni relative ad anni precedenti

I totali dei soli capitoli erariali di imputazione, determinati come somma dei valori della colonna "Imposta", vanno riportati nei successivi quadri di riepilogo e saldo delle imposte.

8. RIEPILOGO E SALDO DELLE IMPOSTE

I prospetti di riepilogo e saldo delle imposte sono distinti per accisa (quadro "Q"), addizionale locale D.L. 511/88 (quadro "S") e addizionale erariale D.L. 332/89 (quadro "U") (quest'ultima solo per recuperi relativi ad anni precedenti).

I quadri presenti nei prospetti, relativi ai singoli capitoli erariali di imputazione, contengono i dati per il conteggio delle imposte dovute.

Ciascun quadro è dedicato al corrispondente capitolo erariale di imputazione presente nei quadri di liquidazione delle imposte. Mancano i quadri dei versamenti diretti a comuni, province e regioni, in quanto non è richiesta ai fini erariali la tenuta del conto analitico delle quote di imposta erariale di consumo e addizionali versate direttamente a comuni, province e regioni.

Per ciascuno dei capitoli di imputazione vanno indicati i seguenti dati:

- *imposta liquidata* (accisa o addizionale), desunta dal rigo indicato nel corrispondente quadro di liquidazione delle imposte
- *ratei d'acconto dovuti*, di regola corrispondenti al debito d'imposta calcolato – a prescindere dai versamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno 2009 – sulla base dei consumi dell'anno 2008 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo diversa rideterminazione da parte dell'Ufficio competente ovvero, in caso di variazione delle aliquote, da parte dell'Azienda. Per la dichiarazione di consumo relativa al primo anno di attività, i ratei d'acconto sono quelli determinati in via presuntiva dall'Ufficio competente
- *saldo imposta* (accisa o addizionale), definito come differenza tra *imposta liquidata* e *ratei d'acconto dovuti*:
 - se il valore della differenza è positivo, riportarlo nel rigo *conguaglio imposta a debito* (accisa o addizionale)
 - se il valore della differenza è negativo, riportarlo nel rigo *conguaglio imposta a credito* (accisa o addizionale) in valore assoluto
- *ratei mensili in acconto*, costituiti dagli importi a debito alle singole scadenze mensili nel corso dell'anno 2009. I progressivi da "01" a "12" identificano i mesi da gennaio a dicembre. Gli importi delle singole rate vanno così determinati:
 - la rata di base sarà pari a un dodicesimo dell'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2009 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della dichiarazione. Si

fa presente che, qualora sia stata iniziata l'attività nel corso del 2009, i consumi effettuati nei mesi di attività, che sarebbero rappresentativi solo di una frazione dell'anno, devono essere rapportati all'intero anno affinché possano costituire l'imponibile richiesto per il calcolo della rata di base

- nel caso di dichiarazione presentata a gennaio 2010, tutte le dodici rate assumeranno il valore costante della rata di base
- nel caso di dichiarazione presentata a febbraio 2010, la rata di gennaio ("01") avrà lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2009, salvo variazione di aliquota. Alla rata di febbraio ("02") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio alla rata di base. Le altre rate (da "03" a "12") assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e la rata dovuta a gennaio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da febbraio – fino a concorrenza totale dell'importo
- nel caso di dichiarazione presentata a marzo 2010, anche la rata di febbraio ("02") avrà lo stesso valore della rata di base determinata per l'anno 2009, come detto per la rata di gennaio. Alla rata di marzo ("03") andrà sommato se positivo, o sottratto se negativo, il conguaglio tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio, in modo da equiparare contabilmente l'importo dovuto a gennaio e febbraio alla rata di base. Le altre rate (da "04" a "12") assumeranno il valore costante della rata di base, salvo nel caso in cui l'importo del conguaglio negativo tra la rata di base e le rate dovute a gennaio e febbraio sia superiore alla stessa rata di base: in tale evenienza, detto conguaglio sarà recuperato su tutti i ratei mensili – a partire da marzo – fino a concorrenza totale dell'importo

Si precisa che ai *ratei mensili in acconto* non dovrà essere sommato il *conguaglio imposta a debito* o sottratto il *conguaglio imposta a credito*. La somma dei dodici *ratei mensili in acconto* dovrà coincidere con l'imposta calcolata sulla base dei consumi dell'anno 2009 e delle aliquote vigenti alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Detti ratei, pertanto, vanno sempre indicati, anche se i corrispondenti versamenti risultano di diverso importo per la presenza di crediti o debiti nella contabilità (quella che il competente Ufficio allestisce in carico al soggetto obbligato al pagamento delle imposte)

- *totale acconti*, determinato come sommatoria dei dodici ratei mensili in acconto

Di tutti gli importi presenti nei quadri, i soli che possono avere il segno negativo (nel caso di liquidazione in negativo) sono quelli dei righi *imposta liquidata*; tutti gli altri vanno sempre trascritti in valore assoluto o azzerati se negativi.

9. ADDIZIONALE D.L. 511/88 RIPARTITA PER COMUNE

I prospetti dell'addizionale D.L. 511/88 ripartita per comune costituiscono un dettaglio del quadro "R".

Infatti, mentre nel citato quadro “R” vanno indicati nel loro valore complessivo i consumi e i corrispondenti importi di addizionale, nel prospetto di dettaglio gli stessi dati devono essere riportati comune per comune.

I quadri “V” (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza fino a 200 kW), “W” (consumi in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza oltre 200 kW) e “Z” (consumi nelle abitazioni) vanno sempre compilati nel caso in cui il dichiarante abbia consumato in proprio e/o fatturato nel 2009 energia elettrica soggetta all’addizionale, a prescindere dal fatto che il destinatario dei versamenti sia l’Erario, il Comune o la Provincia.

Ogni rigo di ciascun quadro deve contenere i dati di un comune, individuato dal codice catastale.

Per ogni comune di ciascun quadro vanno indicati:

- solo da parte dei venditori, il numero delle utenze attive al 1° gennaio dell’anno 2009
- i consumi assoggettati all’addizionale e le relative aliquote, distinti per valore della aliquota applicata
- solo da parte dei venditori, l’importo complessivo delle eventuali rettifiche di fatturazione (negativo se a credito degli utenti)
- il totale dell’addizionale riferita al comune per l’anno 2009

Alla fine di ciascun quadro deve essere indicato il totale dell’addizionale.

10. ELENCO CLIENTI AGEVOLATI

I venditori devono compilare l’elenco dei consumatori finali ai quali forniscono l’energia elettrica per impieghi non soggetti a tassazione o esenti in tutto o in parte, indicando per ogni fornitura:

- il codice identificativo dell’utilizzatore (codice ditta o codice accisa, ovvero partita IVA o codice fiscale)
- la tipologia di utilizzo dell’energia elettrica, riconosciuta avente diritto al trattamento fiscale agevolato, individuandola specificatamente mediante la relazione quadro/rigo dove tale tipologia è riportata nel modello della dichiarazione (indicando l’identificativo del quadro “J” e l’identificativo del rigo da 01 a 03, per le tipologie non sottoposte ad accisa; oppure l’identificativo del quadro “L” e l’identificativo del rigo da 01 a 14, per le tipologie esenti da accisa fino alla data del 31 maggio 2007; ovvero l’identificativo del quadro “L-Bis” e l’identificativo del rigo da 01 a 10, per le tipologie esenti da accisa dalla data del 1° giugno 2007)
- la modalità di applicazione dell’agevolazione, ossia se trattasi di fornitura totalmente non tassata (mediante l’indicazione del codice “1”), oppure se trattasi di fornitura solo in parte non tassata, specificando se è applicata in base ad una percentuale stabilita (mediante l’indicazione del codice “2” e del valore della percentuale) ovvero in base all’utilizzo di contatori (mediante l’indicazione del codice “3”)
- la data dalla quale è stata applicata l’agevolazione (nel formato gg/mm/aaaa)

- la data dalla quale non viene più applicata l'agevolazione, nei casi di cessazione della fornitura in corso d'anno (nel formato gg/mm/aaaa).

Si fa presente che non rientrano nelle indicazioni da fornire con l'elenco clienti agevolati, le utilizzazioni di energia elettrica nelle abitazioni che usufruiscono dell'esenzione di cui al quadro "L" rigo 12 ed al quadro "L-Bis" rigo 9, in quanto non trattasi di usi promiscui o impieghi unici agevolati per i quali l'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, prevede l'elenco degli utenti.